

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
N. 29 DEL 18 DICEMBRE 2017**

Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018 – 2020 e ricognizione della dotazione organica anno 2018.

☐ Parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Direttore

Dott. Claudio Bartolini

.....

Firmato in originale

☐ Parere favorevole di regolarità contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile Funzionale Area Tecnica Amministrativa

Dott. Giovanni Natali

.....

Firmato in originale

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** e questo giorno **DICIOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **NOVE** nella sala conferenze della SdS si è riunita la Giunta Esecutiva della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto.

In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
GALLIGANI PIER LUIGI	PRESIDENTE SDS	XX	
BORGIOI MARCO	SINDACO DEL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE	XX	
NICCOLI MARZIA	SINDACO DEL COMUNE DI MASSA E COZZILE	XX	
DIOLAIUTI GILDA	SINDACO DEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE	XX	
BOLDRINI ROSSELLA	DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI AZIENDA AUSL TOSCANA CENTRO	XX	

Presiede la seduta **Pier Luigi Galligani**, nella sua qualità di **Presidente**.

Assiste il **Direttore della SdS, Dott. Claudio Bartolini**, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art.5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 11 del 20.07.2015 con la quale il Sindaco del Comune di Ponte Buggianese, Pier Luigi Galligani, viene eletto Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 9 del 24/09/2014 con la quale è stata eletta la Giunta Esecutiva;

Visto il decreto del Vice Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 1 del 13/04/2015, con il quale il Dott. Claudio Bartolini è stato nominato Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 84 del 28.12.2015, recante il "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla LR 40/2005", che ha abrogato la Legge Regionale Toscana n. 28 del 16.03.2015, recante "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 149 del 05.10.2017 con il quale è disposta la revoca del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 9 del 27.01.2017, e la conseguente cessazione della sospensione dell'efficacia, con decorrenza dal giorno successivo all'adozione dello stesso decreto, 06 ottobre 2017, del contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro, stipulato tra la Regione Toscana e il Dr. Paolo Morello Marchese e della cessazione dell'incarico del Dr. Emanuele Gori quale Commissario dell'Azienda USL Toscana Centro;

Richiamata la delibera n. 1201 del 09.10.2017 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, in cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto decreto;

Preso atto della nota prot. n. 138469 del 11.10.2017 con la quale il Dr. Paolo Morello Marchese, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regionale Toscana n. 29 del 29.02.2016, delega la Dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore dei Servizi Sociali della AUSL Toscana Centro con delibera Aziendale n. 291 del 10.03.2016, a rappresentarlo nella Assemblea dei Soci e nella Giunta Esecutiva della Società della Salute della Valdinievole, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;

Visto l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di *"organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale"* e *"organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale"*;

Considerato che la SdS, con la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 "Servizi Sociali e Servizi Socio-Sanitari per la non autosufficienza e la disabilità. Assunzione della gestione diretta da parte della SDS Valdinievole" ha assunto la gestione diretta dei sopra citati servizi a partire dall' 01.01.2011;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 13 del 12.12.2016 avente per oggetto "Servizi di Salute Mentale Adulti e Infanzia Adolescenza, Servizi per le Dipendenze: Assunzione della gestione diretta da parte della SDS della Valdinievole";

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Usl Toscana Centro n. 385 del 20.03.2017 che prevede il trasferimento in favore della SdS Valdinievole dei Servizi di Salute Mentale Adulti e Infanzia Adolescenza e Servizi per le Dipendenze a far data dall'01.04.2017;

Visto l'art. 10 "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo III - La Giunta Esecutiva) dello Statuto consortile;

Vista la legge n. 449/1997 ed in particolare l'art. 39 co. 1 che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare la funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 68/1999;

Che l'articolo 19 co. 8 della L. 448/2001 dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che, eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Atteso che, con la programmazione si deve poter assicurare sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, i fabbisogni, le esigenze organizzative, ponendo altresì le basi per poter fruire di risorse umane adeguate al raggiungimento degli obiettivi medesimi, tenuto conto del rispetto degli equilibri economico-finanziari;

Visto l'art. 89 co. 5 ed in particolare l'art. 91 co. 1 entrambi del D. Lgs. 267/2000 secondo cui gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, che riprende le predette disposizioni, così come quelle relative all'individuazione della dotazione organica, per la quale è prevista una rideterminazione del fabbisogno con cadenza almeno triennale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale in armonia alla legislazione nazionale;

Visto in particolare l'art. 6 co. 1, 2, 3, 4 ult. parte e co. 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. rubricato "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale" secondo cui:

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali (comma sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*);

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi

dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75);

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente (comma sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75);

4. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali (comma sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75);

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale;

Visto l'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare la ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o comunque delle eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

Rilevato che la condizione di soprannumero si desume dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica e verificata l'insussistenza di tale condizione alla SdS Valdinievole;

Considerato che il Direttore della SdS Valdinievole ha attestato che all'interno delle rispettive unità/aree non vi è eccedenza di personale;

Richiamato il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare:

- il comma 557 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, il quale prevede che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione della spesa del personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative;
- il comma 557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- il comma 557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- il comma 557-quater dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni introdotto dalla Legge 114/2014, di conversione del decreto legge 90/2014, il quale così dispone :*"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*;

Richiamata la deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico.

Rilevato, altresì, che la legge di Stabilità (L. 208/2015) la quale, all'art. 1, co. 762 stabilisce che i vincoli alle assunzioni ed alla spesa del personale per gli enti soggetti al patto di stabilità si intendono riferiti al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Agli enti che non erano sottoposti al patto continuano ad applicarsi le regole precedentemente in vigore, cioè il comma 562 della legge 296/2006;

Evidenziato, per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile , quanto segue:

1) l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, secondo cui:” A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009”;

2) l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”;

3) l'ultimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che: “Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

4) la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione 2/2015, ha chiarito: “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.” (sposando quindi la tesi letterale più restrittiva: nel caso in cui vengano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, l'Ente è tenuto comunque a rispettare il limite per il lavoro flessibile pari al 100 % della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, ovvero pari al 100 % della media del triennio 2007-2009, qualora la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009 fosse pari a zero.);

5) l'art. 36 del d.lgs. 165/2001 richiede, innanzitutto che si possa accedere a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

6) la Corte dei Conti -Sezione delle Autonomie - N. 1/SEZAUT/2017/QMIG - ha previsto in materia di lavoro flessibile:

“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 es.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 51991 del 10.10.2016 che in attuazione all'art. 1 co. 234 della Legge di stabilità 2016 ha ripristinato le ordinarie facoltà assunzionali negli enti locali delle Regioni della Toscana e Lombardia;

Considerato in merito all'assunzione a tempo determinato che:

- che questo Ente ha iniziato la propria attività a far data dall'01.01.2011 e pertanto non si applica il limite di cui all'art. 9 comma 28 della L. 122/2010 modificato per effetto dell'art. 4 comma 102 lett. a) e b) della legge 183 del 12 novembre 2011 in tema di assunzioni con contratti di lavoro a T.D. (limite del 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009) se non con riferimento all'annualità 2011 dove la spesa è stata di €. 25.540,00;
- che detto limite annuale non viene superato considerato che la scadenza del contratto a tempo determinato in sostituzione della maternità ha come termine massimo il 30.06.2018 (con una spesa pari al 50% di quella del 2011);

Visto l'art. 71-sexies decies “Personale” secondo cui, in caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale dipendente delle Società della Salute si applica, in via transitoria e fino alla ridefinizione da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) del contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL, il contratto relativo al Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, per il buon funzionamento degli uffici e dei servizi alla luce anche delle nuove funzioni assegnate a far data dall'01.01.2017, prevedere per il triennio 2018-2020, la copertura dei seguenti posti:

- nell'anno 2018 una figura collaboratore professionale - assistente sociale – cat. D – D0;
- nell'anno 2019 una figura dirigente professionale – geriatra;

Richiamato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi che in osservanza alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 165/2001 definisce i criteri ed i metodi di governo del personale e di definizione della dotazione organica;

Considerata la necessità di programmare la spesa del personale dell'esercizio 2018 al fine dell'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che, la Sds Valdinievole, con effetto 31.12.2010 ha provveduto all'assunzione di n. 8 assistenti sociali a tempo indeterminato e nr. 1 assistente sociale a tempo determinato;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 23 del 12.12.2016 con cui si era provveduto all'approvazione della “Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017 – 2019 e ricognizione della dotazione organica per l'anno 2017” ove si stabilisce che la dotazione organica per l'anno 2017 è di nr. 16 unità di cui 2 da coprire mediante concorso/selezione pubblica, 3 da coprire

mediante contratto a tempo pieno e indeterminato e nr. 3 da coprire mediante mobilità intercompartimentale;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 24 del 23.10.2017 avente per oggetto: “Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017 – 2019 e ricognizione della dotazione organica per l’anno 2017. Modifica alla delibera della Giunta Esecutiva n. 23 del 12.12.2016” ove si è inserito un posto vacante di assistente sociale, da coprire mediante contratto a tempo pieno e determinato per la durata di una astensione per maternità e comunque non oltre il 30.06.2018;

Dato atto che il personale di ruolo al 31.12.2017 era di nr. 12 unità con qualifica di Collaboratrice professionale – assistente sociale e nr. 1 unità con qualifica di collaboratore amministrativo professionale – ed una unità con qualifica di operatore professionale coll. per un totale di 14 unità;

Considerato che la SdS Valdinievole non è soggetta alle regole del Patto di Stabilità interno;

Ritenuto opportuno evidenziare, nella successiva tabella, l’ammontare della spesa del personale nel triennio 2011 - 2013 così come richiesto dal comma 557-quater come introdotto dall’art. 3, comma 5 bis della legge 144/2014 sulla base dei dati rilevati dai rispettivi bilanci d’esercizio così come approvati dall’Assemblea dei Soci specificando altresì che la spesa prevista per il 2018 tiene conto dell’inserimento di nr. 1 nuova unità – cat. D – D0 profilo professionale Assistente sociale:

	2011	2012	2013	2018	2019	2020
Personale SdS	558.452,29	555.382,07	540.211,80	869.085,99	937.149,99	945.125,00
Personale comandato ASL	705.333,24	604.145,12	581.387,51	477.178,55	481.178,14	485.989,92
Personale comandato dai Comuni	350.434,45	303.708,75	269.394,33	-	-	-
Lavoro interinale				18.550,08	-	-
Personale comandato da altri			26.781,00	33.369,35	34.469,25	34.813,94
Personale comandato dalla Prov.		15.054,86	7.630,77	-	-	-
Irap	56.737,48	61.516,62	51.874,48	52.988,71	56.548,71	57.114,19
TOTALE	1.670.957,46	1.539.807,42	1.477.279,89	1.451.172,68	1.509.346,09	1.523.043,05
a detrarre						
Rimborso dall'Azienda	519.392,97	506.390,82	419.645,57	434.499,41	461.724,41	466.341,65
	1.151.564,49	1.033.416,60	1.057.634,32	1.016.673,27	1.047.621,68	1.056.701,40

Preso atto che:

- la spesa di personale della SdS Valdinievole per l’anno 2018 (**€ 1.016.673,27**) è inferiore a quella media del triennio 2011 – 2013 (**€ 1.080.871,80**) in osservanza al principio di riduzione complessiva delle spese così come previsto dalla normativa attualmente vigente (enti soggetti al PdS);
- la spesa del personale della SdS Valdinievole per gli anni 2019 e 2020 è pari rispettivamente ad **€ 1.047.621,68** ed **€ 1.056.701,40** ed è inferiore alla media del triennio 2011 – 2013 (**€ 1.080.871,80**);
- a parità di servizi erogati rispetto all’anno precedente, la spesa di personale per gli enti non soggetti al PdS - **€ 1.016.673,27** -, non deve superare il corrispondente ammontare del 2008 (2011 per la SdS Valdinievole – data d’inizio dell’attività - **€ 1.151.564,49**-) (art. 1 co. 562 della L. 296/2006 e s.m.i.) (analoga considerazione deve essere fatta per il 2019 e 2020);
- considerato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.L. 66/2014 – *Misure urgenti per la competitività e giustizia sociale* - convertito nella Legge 23.06.2014, n. 89 che al comma 12/bis (che sostituisce il co. 2/bis dell’art. 18 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 133/2008 come sostituito dal comma 557 della L. 147/2013) stabilisce che “*le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l’obbligo di mantenere un livello di costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati*”;

Ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione del personale dipendente della SdS Valdinievole;

Considerato che il presente atto è soggetto a variazioni in conseguenza di eventuali servizi, funzioni o compiti nuovi nonché per cessazioni o trasferimenti per mobilità;

Vista la relazione prot.n.3610 rilasciata in data 18.12.2017 dal Collegio Sindacale;

Dato atto dell'avvenuta informazione preventiva alle OO.SS. avvenuta con lettera – prot. 3558 del 13.12.2018;

Visto l'art. 71- septies – “Giunta esecutiva” della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile “Organi Consortili e Statuto”;

Visto l'art. 48 “Competenze alle Giunte” del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III - La Giunta Esecutiva) comma 3 dello Statuto consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto altresì il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'A.F. Tecnico Amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di prendere atto dell'insussistenza di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
3. di approvare la dotazione organica 2018 allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale ed individuato come allegato **A)** per un numero complessivo di 17 unità di cui una da coprire mediante concorso pubblico a t.d.;
4. di dare atto, ai fini della necessaria copertura dei costi per gli anni 2019 e 2020, si provvederà con successivi provvedimenti nel rispetto della normativa vigente previo accertamento da parte del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 19 co. 8 L. 448/2001;
5. di approvare il Piano triennale del fabbisogno del personale 2018 – 2020 allegato alla presente (All. **B)**;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;

7. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Presidente del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell'ASP San Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati;
8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;
9. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
10. di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.

DOTAZIONE ORGANICA 2018

Categoria	Profilo prof.	Funzione	D.O. previgente	Modifiche	Nuova Dotazione	Posti Vacanti	
Direttore	Ruolo prof.le atipico	Direttore	Fuori Dotazione	Fuori Dotazione	Fuori Dotazione	0	
Dirigente Amministrativo			1		1		
Dirigente Professionale			1		1		
D – D4	Assistente sociale	Professionale	2		2		
D – D1	Assistente sociale	Professionale	10		10		
D – D0	Assistente sociale	Professionale		1	1	1	Selezione a T.D./Lavoro interinale
D – D0	Collaboratore Amm.vo Professionale	Amministrativo	1		1		
C/5	Educatore socio assistenziale	Professionale	1		1		
Totale			16	1	17	1	

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018 – 2020

Categoria	Profilo	2018	2019	2020
Direttore Sds	Direttore	F/dotazione	F/dotazione	F/dotazione
Dirigente	Amministrativo	1	1	1
Dirigente	Professionale	1	1	1
Dirigente Medico	Professionale		1	1
D - D/4	Assistente sociale	2	2	2
D – D1	Assistenti sociali	10	10	10
D – D0	Assistente sociale	1		
D – D0	Collaboratore Amm.vo Prof.le	1	1	1
C5	Operatore socio-san	1	1	1
		17	17	17

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Pier Luigi Galligani
Firmato in originale

IL DIRETTORE
Claudio Bartolini
Firmato in originale

PUBBLICAZIONE

(Art.124, comma 1°, D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e art. 4 comma 2 Statuto della SdS)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il 18.12.2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dott. Claudio Bartolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo dal _____ al _____

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dott. Claudio Bartolini

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pescia,

L'Ufficio di Segreteria

ESECUTIVITA'

☐ Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell'art.134, comma 3° del D. Lgs 18.08.2000 n.267.

Pescia,

☐ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Pescia, 18.12.2017

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dott. Claudio Bartolini